

Ricorso per esdebitazione presentato dopo il 15 luglio 2023 in relazione a fallimento chiuso in precedenza

**Esdebitazione – Ricorso presentato in data successiva alla entrata in vigore del codice della crisi d’impresa in relazione a fallimento dichiarato e chiuso nella vigenza della legge fallimentare – Disciplina applicabile**

Nel caso di domanda di esdebitazione proposta in data successiva alla entrata in vigore del codice della crisi d’impresa in relazione a fallimento dichiarato e chiuso nella vigenza della legge fallimentare, per la concessione del beneficio occorre avere riguardo ai requisiti richiesti dall’art. 281 CCI fra i quali non è più compreso l’elemento oggettivo previsto dall’art. 142 l.f. costituito dal soddisfacimento in misura non irrisoria dei creditori concorsuali.

**24/2018**

**TRIBUNALE DI MANTOVA  
Ufficio Fallimenti**

Il Tribunale di Mantova riunito in camera di consiglio, in persona dei signori:

dott. Andrea Gibelli	PRESIDENTE
dott. Mauro P. Bernardi	GIUDICE Rel.
dott. Francesca Arrigoni	GIUDICE

pronunciando sull’istanza di esdebitazione n. 24/18 proposta da

**B. M.** (nato a ,, , il ...; C.F.: ...);

- rilevato che il ricorrente, premettendo di essere stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Mantova n. 24/18 del 19-4-2018 quale titolare dell’omonima impresa individuale, ha invocato la sussistenza di tutti i presupposti di cui agli artt. 142 e 143 L.F. per l’accoglimento dell’istanza di esdebitazione;
- osservato che, dalla documentazione in atti, si evince che il ricorrente è stato dichiarato fallito con sentenza n. 24/18 del 19-20/4/2018 e che il fallimento (n. 24/18) è stato chiuso per ripartizione finale dell’attivo con decreto in data 27-1-2022;
- rilevato che il ricorso è stato depositato il 5-12-2022 e, quindi, in data successiva alla entrata in vigore del d. lgs. 14/2019;
- osservato che dalla relazione sintetica in atti a firma del curatore, è emerso che il ricorrente, nel corso della procedura concorsuale, ha cooperato con gli organi della procedura;
- rilevato che si è costituito l’I.N.P.S. che si è opposto all’accoglimento della domanda, affermando che i creditori privilegiati sarebbero stati soddisfatti in misura irrisoria e che gli altri creditori sono rimasti del tutto insoddisfatti;
- osservato che il Comitato dei Creditori non si è espresso;
- tenuto conto che dagli atti del fascicolo fallimentare non si evince in alcun modo che l’istante abbia ritardato lo svolgimento della procedura fallimentare o abbia violato le disposizioni di cui all’art. 49 L.F., né che abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- rilevato che i certificati penali in atti attestano l’assenza di condanna per i reati di cui all’art. 142 l.f. intervenuta nei confronti dell’istante e di qualsiasi procedimento penale pendente;
- osservato che l’istante non ha beneficiato di altra esdebitazione;

- rilevato che la massa passiva per complessivi € 553.355,66 è costituita per € 143.282,40 da crediti ipotecari, per € 323.422,25 da crediti privilegiati e per € 86.651,01 da crediti chirografari e che l'attivo distribuito (al netto delle spese) è stato di € 11.887,05;
- evidenziato che l'attivo distribuito ha consentito il soddisfacimento, nella misura del 2,15% dei debiti insinuati e che sono stati soddisfatti solo in misura percentuale i creditori privilegiati;
- ritenuto che il codice della crisi d'impresa e della insolvenza non contempla alcuna norma di diritto transitorio con riguardo alla esdebitazione, già disciplinata dagli artt. 142 e segg. della legge fallimentare nel testo da ultimo vigente;
- considerato che l'esdebitazione è istituto di diritto sostanziale che attiene alla responsabilità patrimoniale del fallito in quanto ne comporta, ove ne sia meritevole, la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti (V. Cass. 4-12-2015 n. 24727), che si perfeziona in virtù di una pronuncia costitutiva da parte del giudice e, inoltre, che è del tutto autonomo e non riconducibile ad una procedura concorsuale, costituendone un incidente eventuale;
- ritenuto pertanto che l'ultrattività prevista dall'art. 390 CCI concerne l'aspetto procedimentale (nel caso di specie l'istanza è stata presentata entro l'anno dalla chiusura del fallimento come richiesto dall'art. 19 del d. lgs. 169/2007) mentre per quanto concerne i requisiti di diritto sostanziale occorre fare riferimento alla disciplina applicabile al momento della pronuncia del giudice e, quindi, a quelli ora previsti dall'art. 281 CCI (in tal senso vedasi Trib. Modena 7-12-2022; Trib. Verona 2-12-2022; sul tema v. anche App. Bologna 18-2-2022) che non contempla più l'elemento oggettivo richiesto dall'art. 142 l.f. (soddisfacimento in misura non irrisoria dei creditori concorsuali: cfr. Cass. 12-5-2022 n. 15246; Cass. 27-3-2018 n. 7550; Cass. 1-9-2015 n. 17386; in proposito va notato che l'art. 20 della direttiva europea n. 1023/2019 e i considerando di cui ai punti 46 e seguenti non escludono l'elemento oggettivo quale requisito per l'accesso al beneficio, limitandosi a prevedere un criterio di proporzionalità e di equo temperamento con l'interesse dei creditori), requisiti (soggettivi) che nel caso di specie sussistono;
- considerato infatti che, nel caso di successioni di leggi nel tempo, la nuova legge, mentre non può incidere negativamente sul fatto generatore del diritto sostanziale (nel caso di specie sul beneficio della esdebitazione), le cui condizioni di esistenza restano definitivamente regolate dalla legge abrogata, può legittimamente disciplinare gli effetti giuridici che derivano dal predetto fatto generatore, in quanto danno luogo a situazioni che si protraggono nel tempo successivo alla sua entrata in vigore (per l'affermazione del principio in generale cfr. Cass. 28-9-2005 n. 18955; Cass. 28-9-2002 n. 14073; Cass. 3-3-2000 n. 2433; Cass. S.U. 12-12-1967 n. 2926);
- rilevato inoltre che siffatta conclusione evita di determinare una disparità di trattamento tra soggetti di cui è stato dichiarato il fallimento e quelli sottoposti a liquidazione giudiziale che appare irragionevole atteso che i presupposti di applicazione dei due istituti sono sostanzialmente identici, situazione destinata a protrarsi a lungo nel tempo, dovendosi escludere che la esdebitazione come regolata dal d. lgs. 14/2019 possa applicarsi ai fallimenti non ancora dichiarati chiusi (cfr. App. Bologna 27-1-2023);
- considerato che, stante la novità delle questioni affrontate, le spese di lite debbono essere compensate;

P.T.M

- dichiara inesigibili nei confronti di **B. M.** (nato a ... il ...; C.F.: ...) già dichiarato fallito con sentenza di questo Tribunale n. 24/18 del 19-20/4/2018 quale titolare dell'omonima impresa individuale, i debiti concorsuali non soddisfatti;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Mantova, 9 febbraio 2023.